

Verbale di Accordo

Il 20 aprile 2012, in Bergamo.

Tra:

le seguenti Aziende, d'ora in poi denominate anche "Aziende":

Banca 24-7 S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "Banca 24-7";

Prestitalia S.p.a., d'ora in poi per brevità denominata anche "Prestitalia";

e

le Delegazioni Sindacali di:

- UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA

Presso le società mittenti, d'ora in poi denominate complessivamente "OO.SS."

Premesso che

1. Il Gruppo UBI ha deliberato di realizzare il progetto che prevede – secondo le linee guida strategiche individuate nel Piano Industriale per il periodo 2011/2015 - la complessiva razionalizzazione del comparto "credito al consumo" mediante:
 - fusione per incorporazione di Banca 24-7 in UBI Banca, ad esclusione del ramo d'azienda costituito dalle attività di "finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione" attualmente svolte da Banca 24-7 S.p.a ;
 - specializzazione della società Prestitalia, mediante conferimento del ramo d'azienda costituito dalle attività di "finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio/pensione" attualmente svolte da Banca 24-7 S.p.a alla stessa Prestitalia Spa.
2. In relazione a quanto sopra, con lettera del 9 marzo 2012, da intendersi qui come integralmente riportata e trascritta, le Aziende hanno fornito alle OO.SS. l'informativa, prevista dalle vigenti normative di legge e dalla disciplina contrattuale, riguardante il programmato conferimento a Prestitalia Spa del ramo d'azienda costituito dalle attività relative alla "cessione del quinto dello stipendio/pensione" attualmente svolte presso l'unità organizzativa "Gestione Finanziarie e Convenzioni" di Banca 24-7 S.p.a, dando così avvio alle procedure previste dalle normative citate;
3. Su richiesta delle OO.SS. si è dato corso ai confronti previsti dalle normative di legge e contrattuali, e i relativi incontri fra le Delegazioni delle *Aziende* e quella delle OO.SS. si succedevano dal 22 marzo 2012 sino alla data del presente Accordo;
4. Le Parti nel darsi atto di avere sviluppato nel corso della procedura un ampio e approfondito confronto in ordine alle modalità di realizzazione della manovra illustrata nell'informativa di cui al precedente punto 2 e alle conseguenze giuridiche, economiche e sociali nei confronti del Personale derivanti dalla stessa manovra;

convengono e stipulano quanto segue:

Art.1

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

Art. 2

Rapporti di lavoro in corso

1. I rapporti di lavoro dei Dipendenti di *Banca 24-7* appartenenti al ramo d'azienda costituito dalle attività relative alla "cessione del quinto dello stipendio/pensione, conferite a Prestitalia Spa e attualmente svolte

presso l'unità organizzativa "Gestione Finanziarie e Convenzioni" di Banca 24-7 S.p.a, dalla data di decorrenza degli effetti giuridici dell'operazione, proseguiranno senza soluzione di continuità, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., con *Prestitalia*, con conservazione delle anzianità di servizio e convenzionali maturate al momento del passaggio nonché di tutti i diritti soggettivi acquisiti; pertanto, il servizio che sarà prestato presso *Prestitalia* sarà considerato ad ogni fine connesso all'anzianità aziendale come continuazione di quello prestato presso *Banca 24-7*.

2. Il trattamento di fine rapporto maturato che risulti nelle disponibilità di *Banca 24-7*, e non già eventualmente versato a forme di previdenza complementare o all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, passerà in capo a *Prestitalia*.
3. Con riferimento alle eventuali ferie arretrate e le ore accumulate nella Banca delle Ore alla data di decorrenza degli effetti della fusione per incorporazione, *Prestitalia* subentrerà in tutte le posizioni di debito/credito della società incorporata nei confronti del Personale interessato dalla fusione.
4. *Prestitalia* in applicazione del vigente CCNL Credito e del già richiamato art. 2112 cod.civ., riconoscerà ai Dipendenti di Banca 24/7 interessati dal conferimento in esame il complessivo trattamento contrattuale nazionale e aziendale attualmente in essere presso la società cedente, sia sotto l'aspetto economico sia normativo, con decorrenza dalla data del passaggio.

Art. 3
Incontri di verifica

Su richiesta delle OO.SS. le Parti si incontreranno al fine di verificare lo stato di attuazione del presente accordo.

Art. 4
Disposizioni finali

Con la stipula del presente Accordo le Parti si danno atto, con l'espletamento delle procedure contrattualmente previste, della conformità alle previsioni in materia del CCNL.

Letto, confermato e sottoscritto.

Banca 24-7 S.p.a.

Prestitalia S.p.a.

UNITA' SINDACALE FALCRI SILCEA